



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



P.G. n.

Ferrara, Aprile 2017

ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE IL DEGRADO E GLI EFFETTI DELL'ABUSO DI ALCOL, PER IL PERIODO DAL 13 / 04 / 2017 al 12 / 04 / 2018 IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che negli ultimi anni questa Amministrazione ha avuto necessità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per contrastare fenomeni legati anche alla vendita dell'alcol e conseguenti situazioni di degrado, segnalati con persistenza dai residenti e quotidianamente oggetto di attenzione della stampa locale;
- che la maggior parte delle ordinanze ha riguardato l'area cittadina denominata G.A.D. (che comprende circa l'area che si estende dalla stazione ferroviaria fino ai quartieri circostanti delle ex circoscrizioni Giardino Arianuova e Doro), laddove è in corso una importante modifica del tessuto sociale conseguente all'afflusso di immigrati di varie etnie che, resi particolarmente vulnerabili dai problemi sociali di cui sono portatori, connessi alle difficoltà di integrazione sociale, culturale ed economica, hanno attirato nelle vie e nei locali pubblici di queste zone attività illegali, quali lo spaccio della droga e la prostituzione, così come emerge dai rapporti degli organi di controllo e dalle quotidiane segnalazioni dei residenti ;
- che le limitazioni imposte con le ordinanze hanno agevolato i servizi di controllo, disposti con continuità nel corso dei periodi di vigenza, presso gli esercizi pubblici e gli esercizi di vicinato nelle aree cittadine prese in considerazione contribuendo a migliorare i comportamenti virtuosi degli esercenti con indubbi effetti positivi in termini di responsabilizzazione degli operatori commerciali e di maggiore percezione di sicurezza urbana da parte dei residenti;
- che, inoltre, l'intervento posto in essere con le ordinanze citate ha creato condizioni migliori per il controllo e la repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti che, soprattutto nelle aree G.A.D., individua nei locali di somministrazione e di vendita alcolici punti di attrazione e di aggregazione di soggetti con precedenti penali e di polizia per spaccio e consumo di sostanze stupefacenti come dimostrano gli interventi mirati, effettuati dalle forze dell'ordine ed i conseguenti atti di polizia amministrativa;
- che da sempre è obiettivo dell'Amministrazione Comunale porre le basi per la condivisione, con le associazioni di categoria e con la cittadinanza, di principi e valori di comportamento generalmente accettati intesi a rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di situazioni di degrado dell'ambiente urbano;
- che tale obiettivo è raggiungibile attraverso strumenti che garantiscano continuità e rafforzino il potere dell'amministrazione di intervenire con misure a contrasto del degrado per coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio del controllo del territorio e di repressione dei fenomeni di illegalità;

- che permane la volontà dell'Amministrazione Comunale di Ferrara di intervenire con fermezza e continuità sui fenomeni negativi legati all'abuso delle bevande alcoliche, vietando in alcune fasce orarie, l'apertura dei locali o la vendita per asporto degli alcolici a quegli esercizi commerciali, quali ad esempio gli esercizi di vicinato che, in tali fasce orarie hanno esaurito la loro funzione di vendita dei generi alimentari per i residenti e durante la sera e la notte sono dedicati esclusivamente alla vendita di bevande alcoliche, favorendo in tal modo il degrado urbano più volte citato in quanto luogo di attrazione per soggetti che abusano di alcol, nonché punto di ritrovo anche per spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti;
- che per maggiore efficacia i divieti agli operatori commerciali sopra citati devono essere accompagnati dal divieto di consumo in strada delle bevande alcoliche;
- che le misure anzidette rispondono esclusivamente all'esigenza di assicurare la civile e pacifica convivenza, il diritto alla tutela della salute pubblica ed al benessere psicofisico connessi con il riposo e la quiete da una parte ed il libero esercizio dell'iniziativa economica dall'altra;

VISTO che con provvedimento del **Consiglio Comunale n. 6-20422/17 del 13 marzo 2017** sono state apportate modifiche al vigente **Regolamento di Polizia Urbana** nel quale viene adottata quale disciplina in materia di sicurezza urbana, la previsione di interventi dell'Amministrazione a contrasto del degrado tra i quali l'**art. 47 commi 3 e 4** :

"3. Il Sindaco, sulla base di quanto previsto dall'art. 50 comma 7° del D.lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dei beni culturali e della sicurezza ed ordine pubblico, qualora constati l'esistenza di criticità rilevate tramite attività istruttorie, può imporre fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione, degli esercizi commerciali, artigianali, alimentari e misti e dei circoli privati, che effettuano somministrazione di alimenti e bevande ai soci. Gli interventi del Sindaco possono riguardare singoli esercizi, intere vie o, in relazione alle specificità, intere zone o quartieri; può inoltre differenziare gli orari in base alle tipologie di esercizi, qualora necessario. Gli orari di chiusura degli esercizi sopra citati, possono essere anticipati sino alle ore 20 e quelli di apertura posticipati sino alle ore 7.

4. L'imposizione di orari di chiusura può essere temporanea, per un periodo non superiore ad un anno."

RICHIAMATO, inoltre, specificatamente l'**art. 46 comma 2 del Regolamento Polizia Urbana** che prevede la possibilità per l'Amministrazione Comunale di identificare per i fini di cui sopra specifiche zone circoscritte e può disporre divieti al consumo di bevande alcoliche;

VISTO, altresì, che è entrato in vigore il 20 Febbraio 2017 il Decreto Legge n.14 /2017, che risulta essere in linea con le modifiche regolamentari citate, con particolare riferimento alle lettere a) e b) dell'art. 8, laddove viene sancita la possibilità per i Comuni di adottare, oltre alle ordinanze contingibili ed urgenti, regolamenti ai sensi del D.Lgs n.267/2000 (Testo unico Enti locali) per garantire interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

VISTA la comunicazione della Questura di Ferrara pervenuta in data 06/04/2017 dalla quale si evince che:

negli ultimi mesi hanno effettuato diversi interventi sia richiesti da cittadini residenti, sia di iniziativa nella zona dei quartieri c.d. GAD (Giardino Ariano e Doro) tesi a ripristinare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica (sanzioni amministrative ad attività commerciali, numerosi interventi per episodi di risse e aggressioni in orario serale e notturno nei pressi dei locali pubblici della stazione FS, recupero di sostanze stupefacenti);

Visto quanto comunicato dalla Polizia Municipale ;

VISTA, altresì, la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la quale: *"(...) specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle*

modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" "indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art.3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

RITENUTO che i suddetti principi siano estensibili a tutte le tipologie di esercizio commerciale, considerati i motivi imperativi di interesse generale da tutelare;

RILEVATA, infine, l'opportunità di prevedere la possibilità di derogare al sistema degli orari stabiliti con la presente ordinanza per le attività svolte nell'ambito delle iniziative e manifestazioni pubbliche temporanee, organizzate, patrocinate o comunque incentivate dall'amministrazione comunale, in quanto volte a bonificare le aree degradate;

PRESO ATTO, infine, dell'informativa relativa ai contenuti della presente ordinanza ai rappresentanti delle associazioni di categoria;

VISTI:

la legge 30/3/2001 n. 125 "legge quadro in materia di alcol e problemi correlati;

D.L. 20.02.2017 n.14;

Il Regolamento di Polizia Urbana di cui alla delibera C.C. n. 6-20422/17 del 13 marzo 2017;

AI SENSI dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

AI SENSI degli artt. 46 e 47 del Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

DAL 13/4/2017

AL 12/4/2018

NELLE AREE RICOMPRESE ALL'INTERNO E SUL SEGUENTE PERIMETRO,
VIA OBERDAN, VIA S.GIACOMO DALL'INCROCIO CON VIA OBERDAN AL PIAZZALE DELLA STAZIONE, PIAZZALE DELLA STAZIONE, VIA FELISATTI FINO A VIA BIANCHI, VIA BIANCHI, VIA TUMIATI, VIALE BELVEDERE, VIA BARRIERE, VIA POLEDRELLI COMPRESA VIA MANINI, VIALE V.VENETO, VIA MONTENERO, CORSO ISONZO, VIA SARDI, VIA LUCCHESI, VIA CALCAGNINI, VIA DELLA GROTTA, VIA RAMPARI S.PAOLO, CORSO ISONZO, VIA AGNELLI, VIALE IV NOVEMBRE, CORSO PIAVE, VIA TICCHIONI, E INOLTRE, CORSO PORTA PO, DALL'INCROCIO CON VIALE BELVEDERE FINO ALL'INCROCIO CON VIA PRIMO MAGGIO:

- 1) **E' VIETATO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE** NELLE STRADE, PIAZZE, GIARDINI, PARCHI, AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO TRANSITO E LORO ADIACENZE AD ESCLUSIONE DELLE AREE AUTORIZZATE COME DISTESE TAVOLI, DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO;
- 2) **AGLI ESERCIZI DI VICINATO E ALLE MEDIE /GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARE E MISTO,** OBBLIGO DI CHIUSURA DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO;
- 3) **AI LABORATORI ARTIGIANALI ALIMENTARI**
- **OBBLIGO DI CHIUSURA DALLE ORE 0,30 ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO;**
- **DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE ED IN QUALSIASI CONTENITORE DALLE ORE 21,30 DI OGNI SERATA.**
- 4) **AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

**OBBLIGO DI CHIUSURA DALLE ORE 0,30 ALLE ORE 5,00 del giorno successivo
DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALUNQUE
GRADAZIONE DALLE ORE 21,30 di ogni serata**

5) PER I C.D. "PIADINARI" (TITOLARI DI LICENZA DI COMMERCIO ALIMENTARE AMBULANTE E/O SOMMINISTRAZIONE) DISLOCATI NELLE ZONE INTERESSATE DALLA PRESENTE ORDINANZA, E' VIETATA LA VENDITA PER ASPORTO DEGLI ALCOLICI DALLE ORE 21,30 DI OGNI SERATA; RESTA CONSENTITO IL CONSUMO SUL POSTO NELLE AREE ATTREZZATE ED AUTORIZZATE PER LA SOMMINISTRAZIONE.

6) IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE DALLE ORE 21,30 E' ESTESO ANCHE AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, CON IL LIMITE ALLE ORE 7 (SETTE)

7) I DIVIETI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON SI APPLICANO IN OCCASIONE DEL SERVIZIO A DOMICILIO DEL CLIENTE.

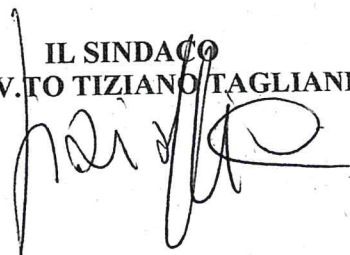
8) SONO FATTE SALVE EVENTUALI DEROGHE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE TEMPORANEE, ORGANIZZATE, PATROCINATE O COMUNQUE INCENTIVATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN QUANTO VOLTE A BONIFICARE LE AREE DEGRADATE.

Alle infrazioni delle prescrizioni che sono disposte con la presente ordinanza, a seconda della specifica violazione accertata, conseguono le sanzioni stabilite negli articoli 46 e 47 del vigente Regolamento di Polizia Urbana della città di Ferrara.

Il Sindaco dispone che la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, venga pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, pubblicata nel sito istituzionale e trasmessa altresì al Comando di Polizia Municipale, alla Questura di Ferrara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare il presente provvedimento.

La comunicazione della presente ordinanza alle associazioni di categoria ed agli esercenti ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto.

**IL SINDACO
AVV. TO TIZIANO TAGLIANI**



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio